

Chiarimenti relativi alla procedura aperta per l'affidamento della esecuzione dei lavori di realizzazione della "S.P. ex S.S. 236 Variante di Goito, inviati attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel entro il termine del 27 luglio 2026 ore 12:00.

QUESITO N. 1:

Con riferimento al requisito di capacità economico - finanziaria di cui al punto 6.2 lett. b) e c) del Disciplinare di gara, in caso di ricorso all'avvalimento per detti requisiti (c.d. "avvalimento di garanzia"), si chiede di voler confermare che, come più volte confermato dalla giurisprudenza prevalente (da ultimo TAR Roma, 10.03.2025 n.4997 - C.d.S Sezione V 11.09.205 n. 7281) nonché dalla Direttiva 2014/24/UE art. 63 che ne prevede la piena applicabilità, non è necessario che il contratto di avvalimento riporti le risorse strumentali ed umane che l'ausiliario mette a disposizione ma esclusivamente la propria solidità finanziaria assumendo al contempo la piena responsabilità solidale con l'Impresa Ausiliata.

RISPOSTA N. 1:

Si chiarisce quanto segue.

A) Il requisito di cui all'art. 6.1, punto 2, lett. b) del Disciplinare di gara, relativo al requisito di cui all'art. 2, comma 6, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 costituisce requisito speciale di qualificazione per la partecipazione agli appalti di lavori di importo superiore a euro 20.658.000,00, ulteriore rispetto al possesso dell'attestazione SOA in classifica VIII; pertanto, è ammesso il ricorso all'avvalimento tecnico-operativo.

In caso di ricorso al suddetto avvalimento per il soddisfacimento del predetto requisito, la dichiarazione dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento dovranno essere redatti in conformità all'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, e dovranno indicare in modo specifico le risorse necessarie messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, idonee a rendere effettivo il prestito del requisito di qualificazione.

Non è pertanto sufficiente una generica dichiarazione di messa a disposizione della capacità dell'impresa ausiliaria, ove non accompagnata dall'indicazione specifica delle risorse e degli elementi aziendali oggetto del contratto.

In tale ipotesi di avvalimento, il concorrente dovrà pertanto allegare nel campo 15.7 del Disciplinare di gara quanto ivi previsto.

B) Il requisito di cui all'art. 6.1, punto 2, lett. c) del Disciplinare di gara, relativo al requisito di cui all'art. 103, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, è requisito di capacità

economico-finanziaria; pertanto è ammesso il ricorso all'avvalimento di garanzia.

In caso di ricorso al suddetto avvalimento per il soddisfacimento del predetto requisito, la dichiarazione dell'ausiliaria e il contratto di avvalimento dovranno evidenziare l'impegno dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione dell'operatore economico la propria capacità economico-finanziaria secondo quanto richiesto dalla lett. c) del Disciplinare di gara sopra citata per tutta la durata dell'appalto, senza la necessità di riportare le risorse strumentali ed umane che l'ausiliario mette a disposizione.

In tale ipotesi di avvalimento, il concorrente dovrà pertanto allegare nel campo 15.7 del Disciplinare di gara quanto ivi previsto, senza dover indicare per il punto 2) lett. ii) e per il punto 3) del suddetto articolo le risorse necessarie.

Milano, 9 luglio 2026

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Carlo Mangiarotti

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82